

E' PRESENTE ALLA SEDUTA L'ASSESSORE ESTERNO:
VISCARDI CLAUDIO SENZA DIRITTO DI VOTO.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 in data 22.06.2011

OGETTO: "SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE – ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DELL'ELETTO".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota dell'11.06.2011 con la quale il Consigliere Comunale RATTI VIRGINIO LUIGI rassegna le proprie dimissioni, nota che, presentata personalmente e protocollata in data 11.06.2011 al n. 7292, viene allegata alla presente deliberazione si da costituirne parte integrante;

Visto l'art. 38 – comma 8 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che recita testualmente:

“ 8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141”;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla surrogazione del Consigliere Comunale dimissionario, data l'irrevocabilità delle dimissioni;

Dato atto che il Consigliere dimissionario RATTI VIRGINIO LUIGI è stato eletto nella lista n. 2 “Per il futuro di Nibionno” e che, pertanto, si deve nominare quale neo Consigliere Comunale il 1^ candidato non eletto della lista predetta;

Visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del 16.05.2011 dal quale si evince che il 1^ candidato non eletto della lista “Per il futuro di Nibionno” è il Signor MAGGIONI ROBERTO che, pertanto, surroga il Sig. RATTI VIRGINIO LUIGI dimissionario;

Viste le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità disciplinate con il titolo III, Capo II del T.U. n. 267/2000, dall'art. 55 all'art. 69;

Vista l'autocertificazione rilasciata dal Consigliere Comunale MAGGIONI ROBERTO inerente l'inesistenza delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità nonché di incompatibilità alla carica Consigliere Comunale, così come previsto dall'articolo 55 all'art.69 del Titolo III – Capo II del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (depositata agli atti comunali);

Accertato, sulla base degli atti d'ufficio e della predetta autocertificazione, che il Consigliere Comunale surrogante Signor MAGGIONI ROBERTO, non si trova nei casi previsti dalla suddetta Legge;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Interviene il Consigliere Negri Angelo Natale facendo presente che il Sig. Ratti Virginio continuerà a far parte del gruppo non essendo le sue dimissioni un ritiro dalla vita politica;

Si dà atto che tutta la discussione è contenuta nei “files” registrati agli atti d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Constatata la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Tripicchio Fabio, Colombo Antonio, Puttini Laura Giuseppina, Paglia ing. Mirko Massimiliano) espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di surrogare il Sig. RATTI VIRIGINIO LUIGI – Consigliere Comunale dimissionario - con il Signor MAGGIONI ROBERTO nella carica di Consigliere Comunale, quale 1^ candidato non eletto della lista “Per il futuro di Nibionno”;
- di convalidare la nomina del Consigliere Comunale surrogante MAGGIONI ROBERTO che ha tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per il quale non esistono condizioni di incompatibilità;
- di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:
 - Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
 - oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;
- di dichiarare, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti n. 7 favorevoli e n. 0 contrari, astenuti n. 4 (Tripicchio Fabio, Colombo Antonio, Puttini Laura Giuseppina, Paglia ing. Mirko Massimiliano), espressi per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.---